

Spett.le Italiana Costruzioni S.p.A.
Via Eleonora Duse, 14
00197 – Roma (RM)
PEC: italianacostruzionispa@arubapec.it
e-mail: m.odoardi@italianacostruzionispa.it
p.fiandaca@italianacostruzionispa.it



Fax: 06/8085361
capogruppo mandataria dell'A.T.I. con mandanti
Gemmo S.p.A.
Viale dell'Industria, 2
36057 – Arcugnano (VI)
ISA S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
61030 – Calcinelli di Colli al Metauro (PU)
T.AM.CO. S.r.l.
Via Lugnano in Teverina, 20
00181 – Roma (RM)

e.p.c. Spett.le Progetto CMR S.r.l.
capogruppo mandataria del R.T.I. con mandanti
Hellmuth, Obata & Kassabaum Inc.
Buro Happold Ltd.
De Cola Associati
EUPRO S.r.l.
alla c.a. del Direttore dei Lavori
Ing. Marco Ferrario
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione
Ing. Giuseppe Cicero
Via Franco Russoli, 6
20143 - Milano
e-mail: progettocmr@pecimprese.it
giuseppe.cicero@ingpec.eu

Oggetto: Lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED a Carini (PA) – CUP H22E06000040001 – CIG 6945121F24 – Contratto di appalto num. rep. 19374 del 06.12.2019 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 18397 serie 1T del 10.12.2019 - Atto di sottomissione n. 1 num. rep. 20297 del 28.07.2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 26277 serie 1T del 29.07.2021 - Atto di sottomissione n. 2 num. rep. 20602 del 27.01.2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 2833 serie 1T del 31.01.2022

Autorizzazione richiesta subappalto della mandataria Italiana Costruzioni S.p.A. del 26.04.2022 – Realizzazione opere idrauliche - 2° atto aggiuntivo n. I/21-116 del 20.09.2021 – Realizzazione degli scavi e dei movimenti di materia (compresi gli oneri di carico, trasporto e smaltimento) - EDILSCAVI S.r.l.

PREMESSO CHE

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ri.MED (il “CdA”) nella seduta n. 59 del 21

Fondazione Ri.MED



dicembre 2016, ha:

- confermato la nomina dell'ing. Massimo Inzerillo quale R.U.P. dei Lavori di realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (il "CBRB");
- avviato la procedura per la selezione del contraente relativo all'appalto per la costruzione del CBRB, individuando quella di tipo ristretta a norma degli artt. 59 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (il "Codice"), utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità all'art. 95 del medesimo Codice;

VISTO

- il verbale del CdA n. 72 del 20.06.2019 con il quale sono stati aggiudicati i lavori all'ATI Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria), Gemmo S.p.A. (mandante), ISA S.p.A. (mandante) e T.AM.CO. S.r.l. (mandante) ("l'Appaltatore"), che ha offerto il ribasso del 20,990% sul costo previsto a base d'asta di € 111.153.896,91, per un importo totale di € 90.526.511,27, di cui € 2.703.817,82 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto di appalto stipulato in data 06.12.2019, repertorio 19374 e raccolta n. 10383, registrato presso l'Ufficio di Palermo in data 10.12.2019 al n. 18397, serie 1T;
- il verbale del 14 febbraio 2020 di consegna delle aree ed inizio lavori, redatto dalla direzione dei lavori e dall'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;
- il verbale del 25.03.2020 di sospensione dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del Codice;
- il verbale del 03.06.2020 di ripresa dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall'esecutore dei lavori;
- il verbale del CdA n. 86 del 9 luglio 2021 con il quale è stata approvata la perizia di variante n.1 per le fattispecie di cui all'art. 106 del Codice, comma 1, lettera c), comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 1.159.043,50, pari circa al 1,2803 per cento del valore iniziale del contratto ed un aumento dei termini contrattuali pari a 112 giorni naturali e consecutivi pertanto, con nuovo importo pari a € 91.685.555,27 e nuovo termine di ultimazione dei lavori del 17.08.2022;
- l'atto di sottomissione n.1 stipulato in data 28 luglio 2021, rep. 20297 del 28.07.2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 26277 serie 1T del 29.07.2021;
- il verbale del CdA n. 89 del 15 dicembre 2021 con il quale è stata approvata la perizia di variante n.2 per le fattispecie di cui all'art. 106 del Codice, comma 2, comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 1.176.498,25, pari circa al 1,2996 per cento del valore iniziale del contratto ed un aumento dei termini contrattuali pari a 62 giorni naturali e consecutivi pertanto, con nuovo importo pari a € 92.862.053,52 e nuovo termine di ultimazione dei lavori del 18.10.2022;
- l'atto di sottomissione n.2 stipulato in data 27 gennaio 2022, rep. 20602 del 27.01.2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 2833 serie 1T del 31.01.2022;
- la nota del R.U.P. prot.n. 003-00472-GEN/2022 del 10.03.2022, con la quale, su richiesta dell'A.T.I., con nota prot.0115/22/PF/gdf – 125 del 25.02.2022, acquisita dalla Fondazione al prot.n. 003-00373-GEN/2022 di pari data, e visto il parere rilasciato dalla Direzione Lavori, con nota prot. 806.0 dell'08.03.2022, acquisita dalla Fondazione al prot.n. 003-00461-GEN/2022 dell'09.03.2022, ha concesso, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice e degli artt. 21 e 25 del C.S.A., una proroga di n.8 mesi, corrispondenti a giorni 243 naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del CBRB, e, pertanto, con nuovo termine di ultimazione dei lavori del 18.06.2023;

VISTA ALTRESÌ

l'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, che ha previsto le seguenti

disposizioni aggiuntive all'art. 2 comma 1 e all'art.3 del predetto Protocollo, per i rapporti contrattuali di valore superiore a 50.000,00 euro:

- *“Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, in caso di assenso alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti, ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subappalti o dei subcontratti o dei subaffidamenti, Ri.MED richiederà l'indicazione dei nominativi (completi dei codici fiscali) degli amministratori e dei dipendenti delle imprese contraenti o subcontraenti. [...]”*
- *“Trovano, ove del caso, applicazione (e ciò anche per i subcontraenti) le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera l) del medesimo art. 80, comma 5.”;*

e che ha previsto la comunicazione *“del personale e dei mezzi che accederanno al cantiere”* per i rapporti contrattuali a prescindere dal loro valore;

CONSIDERATA

la nota del RUP prot.n. 003-2249-GEN/2020 del 24.11.2020 con la quale è stata trasmessa all'ATI l'Integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di legalità del 4 luglio 2016 affinché venisse sottoscritta per “conoscenza, condivisione ed accettazione” da parte di tutti i componenti dell'A.T.I., nonché dai subappaltatori e dai subcontraenti coinvolti nell'appalto (con eccezione, ovviamente, di coloro i cui rapporti contrattuali hanno già compiutamente espletato la loro efficacia, essendosi compiute le prestazioni);

CONSIDERATO CHE

- nelle dichiarazioni rese in sede di gara nel DGUE, gli operatori economici facenti parte dell'ATI aggiudicataria dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 105, commi 2, 4 lett. c) e 5 del Codice, hanno dichiarato di volersi avvalere dell'istituto del subappalto nelle percentuali e per le lavorazioni di seguito indicate:
 - Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): OG1 [categoria prevalente] nei limiti del 30%;
 - Gemmo S.p.A. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% - OS30 [scorporabile] nei limiti del 30% - OS3 [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all'istituto del subappalto;
 - ISA S.p.A. (mandante): OS18-B [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all'istituto del subappalto;
 - T.AM.CO. S.r.l. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 12%;
- nelle dichiarazioni rese in sede di gara, gli operatori economici facenti parte dell'ATI aggiudicataria dell'appalto in parola hanno indicato le seguenti terne di subappaltatori (art. 105, comma 6 del Codice):
 - Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): SAREP S.r.l., MAC S.r.l. e VITALI S.p.A. per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 nei limiti del 30%;
 - Gemmo S.p.A. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% e OS30 [scorporabile] nei limiti del 30%;
 - T.AM.CO. S.r.l. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30 della percentuale di esecuzione del 12%;

CONSIDERATO CHE

- come previsto dall'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito con modificazioni con la L.11 settembre 2020 n. 120, con verbale del 20.01.2021 si è proceduto alla costituzione del

Collegio Consultivo Tecnico (CCT), così composto: Avv. Massimo Massella Ducci Teri. Presidente Ing. Francesco Costa, Componente; Arch. Gilberto Rossi, Componente;

- con Determinazione n. 2 del 22.06.2021 il CCT ha determinato che:
 - *“la committente Ri.MED. ha facoltà, nella vigenza dell’emergenza finanziaria e dei mercati causati dalla nota pandemia, fermi restando i controlli e le verifiche di idoneità delle singole imprese subappaltatrici e le estensioni alle stesse del protocollo di legalità in uno con il relativo addendum:*
 - *di individuare, quanto alla mandataria Italiana Costruzioni S.p.A., una soglia di opere subappaltabili in categoria OG1 in una misura massima inferiore al 50% fatte salve eventuali esigenze rappresentate a far data dal 1° novembre 2021 e sempre in presenza della emergenza pandemica e dei mercati, che la stazione appaltante potrà discrezionalmente valutare e motivatamente esitare;*
 - *di consentire alla mandante ISA S.p.A. il ricorso del subappalto per la categoria OS 18B nella misura massima del 30% con possibilità di aumentarlo successivamente al 1° novembre 2021, ma sempre in presenza della emergenza pandemica e dei mercati, sino alla soglia del 40% richiesto dalla mandante;*
 - *di consentire alla mandante Gemmo S.p.A, il ricorso al subappalto per la categoria OS3 nella misura massima del 30% come richiesto dalla mandante”;*
- con verbale n. 86 del 9.07.2021 il CdA ha preso atto e approvato la Determinazione n. 2 assunta dal Collegio Consultivo Tecnico;

VISTO

l’art. 26 - *“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”* del D.L. del 17 luglio 2022 n. 50 – cd. Decreto Aiuti, che evidenzia il permanere dell’emergenza finanziaria e dei mercati;

VISTA ALTRESI’

la Delibera dell’ANAC n. 227 dell’11 maggio 2022 che evidenzia il permanere dell’emergenza finanziaria e dei mercati, nonché la difficoltà del mercato e nell’approvvigionamento dei materiali;

RITENUTO CHE

la cessazione dello stato di emergenza alla data del 31.03.2022 non equivale a far ritenere automaticamente cessata *“l’emergenza finanziaria e dei mercati”*;

RITENUTO ALTRESI’ CHE

sussiste ancora il presupposto, rappresentato dalla *“emergenza finanziaria e dei mercati causati dalla nota pandemia”*, in base al quale il CCT è addivenuto alla Determinazione n. 2 del 22.06.2021;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE

ad oggi risultano essere stati autorizzati i seguenti subappalti:

Categoria	Operatore Economico	Importo totale subappalti autorizzati	Importo massimo subappaltabile	Percentuale subappaltata rispetto alla categoria
OG1	Italiana Costruzioni S.p.A	10.285.036,52 €	24.713.847,14 €	20,3921%
OS3	GEMMO S.p.A	116.456,38 €	938.012,39 €	3,7246%
OS18B	ISA S.p.A.	0 €	3.033.188,38 €	0%
OS28	GEMMO S.p.A.	570.681,91 €	4.191.098,43 €	4,0850%
OS28	T.AM.CO S.r.l	0 €	571.513,42 €	0%
OS30	GEMMO S.p.A.	0 €	3.993.876,62 €	0%

CONSIDERATA

la nota del RUP prot.n. 003-02240-GEN/2021 del 28.09.2021 con la quale è stato autorizzato il subappalto ex art.105 del Codice relativo alla realizzazione opere idrauliche, in favore della stessa società EDILSCAVI S.r.l., giusta richiesta prot.n. 0803/21/PF/MFe-125 del 16.09.2021, acquisita agli atti al prot.n. 003-02116-GEN/2021 del 16.09.2021, per l'importo di € 490.000,00, IVA esclusa;

CONSIDERATA ALTRESI'

la nota del RUP prot.n. 003-1380-GEN/2022 del 05.07.2022 con la quale è stato autorizzato il 1° atto aggiuntivo al subappalto del 28.09.2021 ex art.105 del Codice dell'Impresa Italiana Costruzioni S.p.A. in favore della società EDILSCAVI s.r.l., relativo alla realizzazione dei muri perimetrali in cemento armato per il futuro montaggio della recinzione esterna in pannelli metallici, in favore della società EDILSCAVI S.r.l., per l'importo di € 97.608,85;

VISTA

la richiesta di autorizzazione al subappalto della mandataria Italiana Costruzioni S.p.A. ex art.105 del Codice prot. n. Prot.0262/22/PF/gdf-125 del 26.04.2022, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 003-00836-GEN/2022, in favore della società EDILSCAVI S.r.l. per come di seguito specificato:

- oggetto: realizzazione degli scavi e dei movimenti di materia (compresi gli oneri di carico, trasporto e smaltimento);
- importo complessivo: 1.191.058,16 (euro unmilione centonovantaunomilacinquantotto/16) oltre IVA, di cui 23.192,10 (euro ventitremilacentonovantadue/10) per oneri per la sicurezza derivanti dalle interferenze fra le lavorazioni non soggetti a ribasso;

DATO ATTO CHE

la predetta richiesta è corredata dai seguenti allegati:

- dichiarazione del subappaltatore circa la validità, per il contratto di subappalto di che trattasi, delle dichiarazioni già rese in data 09.09.2021, relativamente ai modelli B, C, F, H, I;
- specifica prezzi applicati dall'appaltatore al subappaltatore (Modello D parte I- Modello D parte II);
- DURC del subappaltatore avente validità dal 26.01.2022 al 26.05.2022;
- secondo atto aggiuntivo n. I/21-116 del 20.09.2021 al contratto di subappalto n. C/21-072, debitamente sottoscritto da entrambe le parti;
- elenco integrale (completo dei codici fiscali) degli amministratori e dei dipendenti in forza presso la società, nonché l'elenco dei dipendenti e dei mezzi che avranno accesso in cantiere settimanalmente e per tutta la durata del contratto;

CONSIDERATO CHE

in uno alla già citata richiesta di subappalto di cui alla nota di autorizzazione del RUP prot.n. 003-02240-GEN/2021 del 28.09.2021, era allegata l'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, sottoscritta dal subappaltatore per "conoscenza, condivisione ed accettazione";

VISTA

la nota del RUP prot. n. 003-00840-GEN/2021 del 27.04.2022 con la quale è stato tra le altre cose rappresentato che: *"Vista l'istanza di autorizzazione al 1° atto aggiuntivo n. I/21-115 e al 2° atto aggiuntivo n. I/21-116 al subappalto n. C/21-072, in favore dell'Impresa EDILSCAVI S.r.l, avente ad oggetto la realizzazione di opere idrauliche, si rappresenta che, per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto degli atti aggiuntivi di che trattasi, occorre il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OGI per un importo complessivo di euro 1.778.667,01 (importo contratto principale e relativi due atti aggiuntivi) [...]. Inoltre, considerato che è stato dichiarato che "alcune delle lavorazioni di cui agli atti aggiuntivi nn. I/21-115 e I/21-116 rientrano tra quelle*



oggetto del contratto di subappalto n. C/20-030 e relativo atto integrativo n. I/20-129, stipulati con l'impresa Ernesto Stancanelli S.r.l., entrambi risolti di diritto, ex artt. 21 del contratto n. C/20-030 e 1456 c.c., in data 24.03.2022", si chiede di comunicare: l'importo delle lavorazioni sia del contratto di subappalto con l'impresa Ernesto Stancanelli S.r.l. che del relativo atto aggiuntivo, rientranti tra quelle oggetto dei rispettivi contratti aggiuntivi con la EDILSCAVI S.r.l.; l'importo delle lavorazioni dei rispettivi contratti aggiuntivi con la EDILSCAVI S.r.l., rientranti tra quelle oggetto sia del contratto di subappalto con l'impresa Ernesto Stancanelli S.r.l. che del relativo atto aggiuntivo; l'importo dei modelli D sia del contratto di subappalto con l'impresa Ernesto Stancanelli S.r.l. che del relativo atto aggiuntivo, aggiornati alla risoluzione di diritto [...]. Si richiede, altresì, di integrare le richieste di che trattasi con la seguente documentazione: attestazione SOA per la categoria OG1 dell'impresa subappaltatrice ovvero eventuale contratto di avvalimento operativo, corredato delle dichiarazioni di avvalimento dell'ausiliaria e dell'ausiliata; dichiarazione ex art. 2359 del c.c. di tutti i componenti dell'A.T.I."

VISTA INOLTRE

la nota prot. 407/22/PF/gdf-125 del 30.06.2022, acquisita agli atti al prot.n.003-1350-GEN/2022 del 30.06.2022, con la quale l'Appaltatore ha:

- provveduto a trasmettere:
 - aggiornamento specifica prezzi applicati dall'appaltatore, Italiana Costruzioni S.p.A., al subappaltatore, EDILSCAVI S.r.l. (Modello D parte I- Modello D parte II);
 - estensione contratto di avvalimento del 20.09.2021 tra l'impresa EDILSCAVI S.r.l. (in qualità di impresa ausiliata) e l'impresa Italiana Costruzioni S.p.A. (in qualità di impresa ausiliaria), debitamente sottoscritto dalle parti;
 - estensione dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliata EDILSCAVI S.r.l.;
 - estensione dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria Italiana Costruzioni S.p.A.;
- comunicato, tra le altre cose, che:
 - *"Le attività oggetto del citato atto aggiuntivo I/20-129 del 15 luglio 2020, consistenti nella realizzazione degli scavi e dei movimenti di materia, compresi gli oneri di carico, trasporto e smaltimento, connessi alla realizzazione degli edifici, sono state parzialmente eseguite e si sono concluse alla data del 31.08.2021 sviluppando un avanzamento, riferito ai corrispettivi a ricavi dell'appalto esposti nel "modello D" allegato all'istanza di autorizzazione del predetto atto aggiuntivo (prot.637 del 30.07.2020), pari al 53,94% (% che si assume corrispondente all'avanzamento dei lavori di cui alla cat.01 dell'appalto alla data del 31.08.2021) ovvero pari a € 1.854.103,32.*
 - *A parziale rettifica di quanto esposto in precedente nota prot. 262 del 26.04.2022, parte delle lavorazioni originariamente comprese nel citato atto aggiuntivo I/20-129 del 15 luglio 2020 sono attualmente oggetto del solo atto aggiuntivo I/21-116 al contratto di subappalto C/21-072 stipulato con la ditta Edilscavi srl; si rimettono, al riguardo, nuovi "modelli D" riferiti agli atti aggiuntivi I/21-115 e I/21-116 al contratto C/21-072 che annullano e sostituiscono quelli trasmessi unitamente alla nota prot. 262 del 26.04.2022";*

VISTA ALTRESI

la mail dell'01.07.2022, acquisita agli atti al prot.n.003-1352-GEN/2022 di pari data, con la quale l'Appaltatore ha trasmesso le dichiarazioni ex art. 2359 del c.c. di tutti i componenti dell'A.T.I.;

CONSIDERATA

l'autorizzazione al subappalto n. C/20-030 emessa con nota del RUP del 19.06.2020 prot.n.003-00957-GEN/2020, in favore dell'Impresa Ernesto Stancanelli S.r.l., per l'esecuzione dei collettori fognari e dell'attraversamento del rilevato ferroviario con metodologia "spingitubo" e relative opere connesse, per l'importo di € 1.003.384,82, comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € € 100.407,34;

CONSIDERATA ALTRESI'

l'autorizzazione al 1° atto aggiuntivo n. I/20-129 al predetto subappalto emessa con nota del RUP del 31.07.2020 prot.n.003-01319-GEN/2020, in favore dell'Impresa Ernesto Stancanelli S.r.l., per realizzazione degli scavi e dei movimenti di materia, compresi gli oneri di carico, trasporto e smaltimento, per l'importo di € 2.530.000,00, comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € € 54.917,52;

RILEVATO CHE

- in data 24.03.2022 sono stati risolti di diritto il subappalto n. C/20-030 e il relativo 1° atto integrativo n. I/20-129 in favore dell'Impresa Ernesto Stancanelli S.r.l.;
- le attività oggetto del citato contratto C/20-030, non hanno, ad oggi, avuto corso e saranno riaffidate ad altre ditte, e, pertanto, l'importo delle lavorazioni del predetto contratto di subappalto riferiti al Modello D ammonta a euro 0,00;
- l'importo delle lavorazioni del 1° atto aggiuntivo n. I/20-129 al contratto di subappalto n. C/20-030 con l'impresa Ernesto Stancanelli S.r.l., sono state parzialmente eseguite e si sono concluse alla data del 31.08.2021, per un importo pari a euro 1.854.103,32;

RILEVATO CHE

con nota del 04.07.2022, acquisita agli atti al prot. n. 003-1373-GEN/2022 del 05.07.2022, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione hanno verificato che la richiesta di subappalto è conforme alle previsioni normative previste in contratto;

VISTE

le dichiarazioni rese dal subappaltatore nel già citato Modello B, trasmesso unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto del 16.09.2021, acquisita agli atti in pari data al prot.n. 003-02116-GEN/2021, dalle quali si evince che:

- il subappaltatore ha accettato il PSC trasmesso dall'Appaltatore dopo avere consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l'Appaltatore si impegna a trasmettere il POS del subappaltatore al CSE, consapevole che le lavorazioni dello stesso non potranno avere inizio sino a che lo stesso CSE non lo avrà verificato positivamente entro 15 giorni dalla sua ricezione;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- l'Appaltatore nella sopra richiamata richiesta prot. n. 0803/21/PF/MFe-125 del 16.09.2021 ha rappresentato che il subappaltatore non ha richiesto, ai sensi della lettera c) comma 13 dell'art.105 del Codice, così come richiamato all'art. 65 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (il "CSA"), il pagamento diretto;
- sempre nella predetta richiesta prot. n. 0803/21/PF/MFe-125 del 16.09.2021 l'Appaltatore ha comunicato che *"in considerazione della mancata disponibilità, alle migliori condizioni di mercato, dei subappaltatori indicati in sede di offerta"*, ha ritenuto di dover concedere in subappalto le prestazioni o lavorazioni di cui sopra, alla società EDILSCAVI S.r.l., non indicata nella terna dichiarata in sede di offerta;

RITENUTO

di doversi prendere atto di quanto rappresentato nella già citata richiesta prot. n. 0803/21/PF/MFe-125 del 16.09.2021 riguardo alla mancata disponibilità alle migliori condizioni di mercato dei subappaltatori indicati in sede di offerta;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- nella richiesta è motivata la necessità/opportunità di procedere al subappalto;
- la richiesta rinvia alla dichiarazione di assenza delle motivazioni di esclusione in capo al soggetto subappaltatore ai sensi dell'art.80 del Codice, già resa in data 09.09.2021;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione ex art. 105 comma 14 del Codice da parte la richiesta è corredata dalla dichiarazione da parte dell'Appaltatore prevista dal combinato disposto dell'art.

63 comma 5 lettera a) del CSA e dell'ex art. 105 comma 14 del Codice nel testo vigente alla data di stipula del contratto, rispetto alla percentuale di ribasso applicata alle lavorazioni affidate al subappaltatore non superiore al 20% e di quelle relative ai costi della sicurezza e della manodopera;

- nel contratto di subappalto C/21-072, a cui il presente atto aggiuntivo fa espresso rinvio, sono presenti le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
- nel contratto di subappalto C/21-072, a cui il presente atto aggiuntivo fa espresso rinvio, sono presenti le clausole di autotutela e patto di integrità;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione ex art. 2359 del c.c. di tutti i componenti dell'A.T.I.;
- la richiesta prot. n. 0803/21/PF/MFe-125 del 16.09.2021 era corredata dalla dichiarazione sulla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa subappaltatrice, con le modalità di cui all'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- la richiesta, di cui alla nota di autorizzazione del RUP prot.n. 003-02240-GEN/2021 del 28.09.2021, era corredata dall'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, sottoscritta dal subappaltatore per "conoscenza, condivisione ed accettazione";
- la richiesta è corredata dall'elenco integrale degli amministratori e dei dipendenti (completo dei codici fiscali) in forza presso la società nonché dei mezzi e dei dipendenti (completo dei codici fiscali) che avranno accesso al cantiere settimanalmente e per tutta la durata del subappalto;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- la lavorazione oggetto del presente subappalto non ricade tra quelle considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencate all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012;
- occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, in quanto l'importo del presente atto aggiuntivo, unitamente a quello precedente di cui alla già citata nota del RUP prot.n. 003-02240-GEN/2021 del 28.09.2021, supera la soglia di 50.000,00 euro di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Fondazione in data 4 luglio 2016;
- la società EDILSCAVI S.r.l. risulta essere iscritta all'elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - White list - della Prefettura di Palermo, con validità sino al 09.06.2022;
- la società Italiana Costruzioni S.p.A. risulta essere iscritta all'elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - White list - della Prefettura di Roma, con validità sino al 02.12.2022;
- la società EDILSCAVI S.r.l. risulta essere iscritta all'elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - White list - della Prefettura di Palermo, in stato di *aggiornamento*;

CONSIDERATO CHE

la richiesta di autorizzazione al subappalto è stata corredata dal contratto di subappalto debitamente datato e sottoscritto dalle parti;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto della presente richiesta sommati a quelli di cui alle precedenti autorizzazioni prot.n. 003-02240-GEN/2021 del 28.09.2021 e prot.n. 003-01380-GEN/2022 del 05.07.2022, è pari a complessivi € 1.778.667,01, occorre il possesso della categoria OG1 classifica III-bis, avendo considerato l'incremento di un quinto di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010;

CONSIDERATO CHE

- l'impresa Italiana Costruzioni S.p.A. è in possesso della categoria OG1 classifica VIII così come da attestazione SOA n. 96687/7/00 rilasciata dalla società ATTESTA S.p.A. e valida fino al

24.07.2024;

- l'impresa EDILSCAVI S.r.l. subappaltatrice ha deciso di avvalersi dell'ausilio dell'impresa Italiana Costruzioni S.p.A. per l'esecuzione delle lavorazioni in subappalto, giusto estensione contratto di avvalimento sottoscritto dalle parti in data 20.09.2021, allegato alla già citata richiesta di autorizzazione;

CONSIDERATE

le note del RUP, prot. n. 003-1001-GEN/2020 del 25.06.2020 e prot.n. 003-1270-GEN/2020 del 27.07.2020, con le quali si è rispettivamente preso atto e confermato il subcontratto ex art.105 del Codice dell'Impresa Italiana Costruzioni S.p.A. in favore della società EDILSCAVI s.r.l., per il nolo a caldo, con operatore, di macchinari e attrezzature, per l'importo di euro 15.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATA ALTRESI'

la nota del RUP prot. n. 003-2706-GEN/2020 del 06.11.2020, con la quale si è preso atto del subcontratto ex art.105 del Codice dell'Impresa GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE in favore della società EDILSCAVI s.r.l., per il nolo a caldo con operatore di macchinari ed attrezzature, per l'importo di euro 4.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATA INOLTRE

la nota del RUP prot.n. 003-02148-GEN/2021 del 13.11.2020 con la quale si è preso atto del subcontratto ex art.105 del Codice dell'impresa ERNESTO STANCANELLI S.r.l. in favore della società EDILSCAVI s.r.l., per il nolo a caldo di n. 2 escavatori e n. 1 camion in favore, per l'importo di euro 68.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATA

la nota del RUP prot. n. 003-01453-GEN/2020 del 24.06.2021, con la quale si è preso atto del al subcontratto n. C/20-072 del 10.09.2020 e relativo 1° atto aggiuntivo n. I/22-044 del 02.04.2021 ex art.105 del Codice dell'Impresa Italiana Costruzioni S.p.A. in favore della società EDILSCAVI s.r.l., per il nolo a caldo, con operatore, di macchinari e attrezzature e ulteriori noli, per l'importo di euro 170.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATA ALTRESI'

la nota del RUP prot.n. 003-02240-GEN/2021 del 28.09.2021 con la quale è stato autorizzato il subappalto ex art.105 del Codice dell'Impresa Italiana Costruzioni S.p.A. in favore della società EDILSCAVI s.r.l., relativo alla realizzazione opere idrauliche, in favore della società EDILSCAVI S.r.l., per l'importo di € 490.000,00, IVA esclusa;

CONSIDERATA INOLTRE

la nota del RUP prot. n. 003-997-GEN/2022 del 18.05.2022, con la quale si è preso atto del 2° atto aggiuntivo ex art.105 del Codice al subcontratto n. C/20-072 del 10.09.2020 e relativo 1° atto aggiuntivo n. I/22-044 del 02.04.2021, dell'Impresa Italiana Costruzioni S.p.A. in favore della società EDILSCAVI s.r.l., per il nolo a caldo, con operatore, di macchinari e attrezzature e ulteriori noli, per l'importo di euro 270.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATA ALTRESI'

la nota del RUP prot.n. 003-01380-GEN/2022 del 05.07.2022 con la quale è stato autorizzato il 1° atto aggiuntivo al subappalto del 28.09.2021 ex art.105 del Codice dell'Impresa Italiana Costruzioni S.p.A. in favore della società EDILSCAVI s.r.l., relativo alla realizzazione dei muri perimetrali in cemento armato per il futuro montaggio della recinzione esterna in pannelli metallici, in favore della società EDILSCAVI S.r.l., per l'importo di € 97.608,85;

DATO ATTO CHE

le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e ss.mm.ii., stabiliscono le verifiche da effettuare in base all'importo dei lavori, servizi e forniture;



CONSIDERATO CHE

in merito al possesso dei prescritti requisiti di qualificazione tecnico-professionale nonché di carattere generale previsti dal Codice in capo al subappaltatore, ai fini della già citata autorizzazione del subappalto del 28.09.2021, erano state avviate ed acquisite - in conformità ai dettami di cui alle sopramenzionate Linee Guida ANAC n.4 - le seguenti richieste:

- annotazioni riservate sul casellario ANAC richieste e riscontrate il 17.09.2021;
- iscrizione della società EDILSCAVI S.r.l. all'elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - White list - della Prefettura di Palermo in stato di aggiornamento e, pertanto, da considerarsi valida ai sensi di quanto chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/12 del 14 agosto 2013;
- certificato di assenza di procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (art. 21 DPR n. 313/2002), giusta consultazione della Banca Dati del Registro delle Imprese & Agenzia delle Entrate – Servizio Catasto tramite il Portale online della società autorizzata Visure.S.p.A. in data 17.09.2021;
- DURC del subappaltatore avente validità dal 22.05.2021 al 22.09.2021;
- verifica della regolarità fiscale, ex art. 80 comma 4 del Codice, giusta richiesta inviata il 17.09.2021, prot. n. 003-2121-GEN/202, riscontrata il 21.09.2021 ed acquisita agli atti al prot. n. 003-02151-GEN/2021 in pari data;
- certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 80 del Codice, giusta richieste prot. n. 003-02118-GEN/2021 del 17.09.2021 e prot. n. 003-02196-GEN/2021 del 23.09.2021, riscontrata il 24.09.2021 ed acquisita agli atti al prot. n. 003-02207-GEN/2021 del 24.09.2021;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, giusta richiesta prot. n. 003-02122-GEN/2021 del 17.09.2021;
- richiesta dichiarazione di regolarità rispetto agli obblighi di cui alla L. 68/99, rilasciata dal competente Centro per l'impiego, giusta richiesta inviata il 17.09.2021 prot. n. 003-02120-GEN/2021;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

successivamente alle verifiche di cui alla già citata autorizzazione del subappalto rilasciata dalla Fondazione in data 28.09.2021, sono state acquisite le seguenti ulteriori certificazioni in merito al possesso dei prescritti requisiti di carattere generale previsti dal Codice in capo al subappaltatore:

- certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 80 del Codice, giusta richieste prot. n. 003-02118-GEN/2021 del 17.09.2021 e prot. n. 003-02196-GEN/2021 del 23.09.2021, riscontrata il 24.09.2021 ed acquisita agli atti al prot. n. 003-02207-GEN/2021 del 24.09.2021 e riscontrata ed acquisita agli atti al prot. n. 003-02236-GEN/2021 del 28.09.2021;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, giusta richiesta prot. n. 003-02122-GEN/2021 del 17.09.2021, riscontrata e acquisita agli atti al prot. n. 003-02335 GEN/2021 del 06.10.2021;
- dichiarazione di regolarità rispetto agli obblighi di cui alla L. 68/99, rilasciata dal competente Centro per l'impiego, riscontrata e acquisita agli atti al prot. n. 003-02282 GEN/2021 del 30.09.2021, giusta richiesta inviata il 17.09.2021 prot. n. 003-02120-GEN/2021;

CONSIDERATO CHE

in merito al possesso dei prescritti requisiti di qualificazione tecnico-professionale e di carattere generale previsti dal Codice in capo al subcontraente, sono state avviate ed acquisite – sempre in conformità ai dettami di cui alla già citate Linee Guida ANAC n.4 - in aggiunta a quelle precedentemente elencate, anche le seguenti richieste:

- annotazioni riservate sul casellario ANAC richieste e riscontrate il 27.04.2022;
- certificato di assenza di procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo

da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (art. 21 DPR n. 313/2002), giusta consultazione della Banca Dati del Registro delle Imprese & Agenzia delle Entrate – Servizio Catasto tramite il Portale online della società autorizzata Visure.S.p.A. in data 27.04.2022;

- DURC del subappaltatore avente validità dal 26.05.2022 al 23.09.2022;;
- iscrizione dell'impresa EDILSCAVI S.r.l. all'elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - White list - della Prefettura di Palermo in stato di aggiornamento e, pertanto, da considerarsi valida ai sensi di quanto chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/12 del 14 agosto 2013;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

i DURC di tutti i componenti dell'A.T.I. risultano essere regolari, in particolare: Italiana Costruzioni S.p.A.: DURC dell'08.06.2022 e valido fino all'06.10.2022 Gemmo: DURC del 09.06.2022 e valido fino al 07.10.2022; ISA: DURC del 23.06.2022 e valido fino al 21.10.2022; TAMCO: DURC del 22.04.2022 e valido fino al 20.08.2022;

CONSIDERATA INOLTRE

la validità del DURC della società subappaltatrice dal 26.05.2022 al 23.09.2022;;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

con nota n. 2020/05/11-82.0 dell'11.05.2020, acquisita agli atti al prot. n. 003-658-GEN/2020, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle relative previsioni in materia contenute nel D.P.C.M. 24.04.2020 e in particolare nell'Allegato 7 dedicato ai cantieri, hanno trasmesso – tra l'altro – il PAC (Piano Anti-contagio di Cantiere) in aggiornamento al PSC, richiedendo all'Appaltatore di trasmettere tutti i POS relativi alle lavorazioni di cui in oggetto debitamente aggiornati;

VISTA

la nota n. 0452/20/PF/vc-125 del 18.05.2020 acquisita agli atti al prot. n. 003-693-GEN/2020 del 19.05.2020, con la quale l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PSC, pur ipotizzando eventuali riserve per il mancato aggiornamento dei costi della sicurezza;

VERIFICATO

il rispetto di tutti i dettami in materia di subappalto previsti dal capitolo 9, art. 63, del CSA;

DATO ATTO CHE

il subappaltatore, non ha richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell'art.105 del Codice;

VISTO

il Comunicato del 25.11.2020 del Presidente dell'ANAC nel quale viene ritenuto *“che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante”*;

CONSIDERATO CHE

sono state avviate le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati in merito ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice, così come previsto dall'art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 e, per quelle già riscontrate, l'esito è positivo;

CONSIDERATO CHE

ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 105 del Codice per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto;

SI AUTORIZZA

Fondazione Ri.MED

il subappalto della mandataria Italiana Costruzioni S.p.A. alla Società EDILSCAVI S.r.l. con sede legale in Via Milazzo n.38, 90044 Carini (PA), Partita I.V.A./C.F. 05651080821, per la realizzazione degli scavi e dei movimenti di materia (compresi gli oneri di carico, trasporto e smaltimento), per l'importo di € 1.191.058,16 (euro unmilionecentonovantaunomilacinquantotto/16) comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € € 23.192,10 (euro ventitremilacentonovantadue/10).

Si specifica che la presente autorizzazione viene emessa in pendenza dell'esito della verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, così come previsto dall'art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000, in risultanza della quale si potrà procedere alla revoca della sessa e ai provvedimenti conseguenti.

Si precisa altresì che, procedendo a fronte di uno stato dell'iscrizione all'elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - White list - che risulta essere "*in aggiornamento*" per il subappaltatore, la presente presa d'atto sarà revocata a fronte di informazioni antimafia interdittive, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata nei confronti del subcontraente (comma 4 del richiamato art. 92 e dell'art. 3, comma 3, lett. a) del Protocollo di legalità del 4 luglio 2016).

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 105 del Codice e all'art. 65 del CSA, si prende atto che il subappaltatore non ha richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante.

Considerato che alla data della presente:

- il CSE, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha trasmesso il PAC (Piano Anticontagio di Cantiere) in aggiornamento al PSC, richiedendo all'Appaltatore di trasmettere i POS relativi alle lavorazioni di cui in oggetto debitamente aggiornati;
- l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PSC, pur ipotizzando eventuali riserve per il mancato aggiornamento dei costi della sicurezza;
- l'Appaltatore ha dichiarato di aver trasmesso il PSC al subappaltatore, che lo ha accettato ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l'Appaltatore ha dichiarato di impegnarsi a verificare la congruenza del POS del subappaltatore rispetto al proprio prima della sua trasmissione al CSE, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii ;
- l'Appaltatore ha dichiarato di impegnarsi a verificare la congruenza del POS del subappaltatore con i POS di tutti gli altri subappaltatori ed esecutori prima della sua trasmissione al CSE, ai sensi dell'art. 105 comma 17 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il POS relativo alle lavorazioni oggetto della presente richiesta non è stato trasmesso;

ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 4, del CSA, l'Appaltatore potrà dare corso alle lavorazioni subappaltate solo dopo avere ricevuto il giudizio di idoneità sul POS da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del Codice, solo dopo il deposito del contratto di subappalto debitamente sottoscritto.

Considerata l'entrata in vigore della normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e fermo restando quanto rappresentato da questa Fondazione e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nella corrispondenza pregressa in merito, sia nella redazione del POS che nella formulazione del relativo giudizio di idoneità, si dovrà quindi tenere conto delle disposizioni contenute nella stessa.

Considerata ancora l'entrata in vigore dal 20.11.2020 dell'integrazione del Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, che prevede l'istituzione di una banca-dati entro 30 giorni, si

rammentano tutti gli adempimenti afferenti e, in particolare modo, quelli relativi alle comunicazioni di personale e mezzi che accederanno al cantiere.

Si precisa che, con la presente autorizzazione, l'ammontare complessivo delle lavorazioni ad oggi concesse in subappalto, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Appaltatore in seno alla citata nota prot. 407/22/PF/gdf-125 del 30.06.2022 in relazione al subappalto all'impresa Ernesto Stancanelli S.r.l. contratto n. C/20-030 del 19 maggio 2020 e relativo atto aggiuntivo I/20-129 del 15 luglio 2020, è come di seguito specificato:

Categoria	Operatore Economico	Importo totale subappalti autorizzati	Importo massimo subappaltabile	Percentuale subappaltata rispetto alla categoria
OG1	Italiana Costruzioni S.p.A	10.800.198,00 €	24.713.847,14 €	21,4135%
OS3	GEMMO S.p.A	116.456,38 €	938.012,39 €	3,7246%
OS18B	ISA S.p.A.	0 €	3.033.188,38 €	0%
OS28	GEMMO S.p.A.	570.681,91 €	4.191.098,43 €	4,0850%
OS28	T.AM.CO S.r.l	0 €	571.513,42 €	0%
OS30	GEMMO S.p.A.	0 €	3.993.876,62 €	0%

Si rammentano, infine, gli obblighi di cui all'art. 63 commi 5, 6, 8 e 9 del CSA con particolare riferimento a quelli da porre in essere prima dell'inizio dei lavori concessi in subappalto, di cui al comma 5 lett. e) del medesimo articolo, ovvero la trasmissione della documentazione [...] *“di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antiinfortunistici e copia del proprio POS, in coerenza con i piani di cui agli articoli 59 e 61 del CSA”*.

Distinti saluti,

Palermo, 5 luglio 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Massimo Inzerillo)



